



COMUNE DI MUSCOLINE
Provincia di Brescia

Prot.n.0001556

lì, 8 aprile 2020

LETTERA DI INVITO
a procedura negoziata

PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI
PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI

dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2023 (appalto riservato a cooperative tipo B)

Gara telematica sulla piattaforma di e-procurement Sintel indetta dal Comune di Muscoline

CIG: Z472C83D61

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

In esecuzione della determinazione a contrarre del responsabile dell'Area Amministrativa con cui è stata indetta la presente procedura negoziata per l'affidamento del servizio di pulizia degli immobili comunali il sottoscritto, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), invita codesta ditta a presentare la propria offerta per la realizzazione del servizio in argomento, nel rispetto delle modalità di seguito specificate.

Resta fermo che con l'avvenuta partecipazione si intendono pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera d'invito, capitolato speciale d'appalto e documentazione allegata.

La normativa di gara è contenuta unicamente nel *bando – disciplinare* unito alla presente a formarne parte integrante e sostanziale.

La documentazione è disponibile sulla piattaforma Sintel sul sito internet:
<http://www.arca.regione.lombardia.it>.

F.to Annalisa Lo Parco -

PROCEDURA NEGOZIATA
BANDO E DISCIPLINARE
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI
dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2023 (appalto riservato a cooperative tipo B)
criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa

1. Premessa

Il presente riunisce *bando di gara* e relativo *disciplinare* allo scopo di favorire gli operatori economici che attraverso un unico documento possono disporre dell'intera normativa di gara.

1.1 Normativa

Per quanto non previsto dal presente, la disciplina della gara è dettata dal il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 *Codice dei contratti pubblici*.

1.2. Stazione appaltante e amministrazione aggiudicatrice

Stazione appaltante e Amministrazione aggiudicatrice coincidono nel Comune di Muscoline con sede in Piazza Roma n. 8, CAP 25080, Provincia di Brescia, telefono 0365 371440, PEC: protocollocomunedimuscoline@legal.intred.it.

Codice NUTS: Nomenclatura delle Unità Territoriali per le Statistiche dell'Italia ITC47.

La stazione appaltante è il referente al quale debbono rivolgersi gli operatori economici interessati all'appalto.

Ufficio responsabile del procedimento: Ufficio segreteria.

Responsabile del procedimento - RUP: Responsabile Area amministrativa – Annalisa Lo Parco.

Le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici si svolgono attraverso Posta Elettronica Certificata (PEC) (art. 40 del Codice).

1.3. Luogo di esecuzione

La prestazione dovrà essere resa dall'operatore economico aggiudicatario all'Amministrazione aggiudicatrice nelle sedi degli uffici comunali in Piazza Roma, 8, della biblioteca in Via Paolo VI, 7 e della mensa scolastica della Scuola primaria in Piazza Roma, 11

1.4. Procedura di gara

Procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici scelti dalla stazione appaltante (artt. 3, lettera *uuu*), e 36 co. 2 lett. b) del Codice).

1.5. Criterio di aggiudicazione

Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo (art. 95 del Codice).

1.6. Determinazione a contrattare

Il responsabile ha approvato il presente con determinazione a contrattare n. 49 del 08/04/2020 di avvio del procedimento di gara (art. 192 del d.lgs. 267/2000 e art. 32 co. 2 del Codice).

1.7. Codice identificativo della gara

CIG: Z472C83D61

1.8. Lotti

L'appalto in oggetto è costituito da un unico lotto poiché la sua corretta esecuzione ne rende necessaria la gestione unitaria a cura del medesimo operatore. Le caratteristiche del servizio non evidenziano parti dello stesso la cui progettazione e realizzazione possano assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti.

1.9. Varianti

Non è ammessa la proposta di varianti progettuali da parte degli offerenti.

1.10. Prestazioni oggetto dell'appalto

Descrizione delle forniture o dei servizi richiesti: servizio di pulizia ordinaria degli immobili finalizzata all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge 8.11.1991 n. 381, e successive modifiche ed integrazioni.

Prestazioni principali e prestazioni accessorie: pulizia ordinaria e periodica degli immobili ed eventuale esecuzione "a chiamata" di simili servizi, ai locali in appalto o ad altri di proprietà comunale previo preventivo applicando il prezzo offerto in sede di gara, al netto del ribasso, ad esclusione dei costi di noleggio piattaforme e/o elevatori.

Vocabolario comune per gli appalti -CPV: 90910000-9 -Servizi di pulizia.

1.11. Durata

Il contratto è aggiudicato per anni tre con decorrenza dalla data di inizio del servizio, indicativamente il 1° luglio 2020.

Sono esclusi rinnovo e proroga taciti del contratto. Alla scadenza è ammessa la *proroga tecnica* che si renda necessaria al solo scopo di avviare o completare la nuova procedura selettiva del contraente (art. 106 co. 11 del Codice).

1.12. L'importo a base della gara

L'importo a base dell'asta è di euro 24.000,00 (euro ventiquattromila/00) IVA esclusa per l'intera durata contrattuale (tre anni).

A questo si aggiungono gli oneri relativi all'attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad euro 0,00 (zero).

1.13. Prezzo e pagamenti

L'appalto è finanziato dall'Amministrazione aggiudicatrice a mezzo di risorse proprie di bilancio.

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del Codice.

Il contratto, l'eventuale proroga e l'eventuale rinnovo sono soggetti a *tracciabilità dei flussi finanziari* come da art. 3 della legge 136/2010. Pertanto: tutti i pagamenti nell'ambito della *filiere delle imprese* (di cui all'art. 6 co. 3 del DL 187/2010) dovranno essere effettuati con strumenti che ne consentono la tracciabilità; l'aggiudicatario dovrà comunicare uno o più conti correnti bancari o postali da dedicare, anche non esclusivamente, all'appalto nonché le generalità ed il codice fiscale di tutte le persone autorizzate ad operare su tali conti.

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del Codice, sul valore del contratto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del 20% da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. In ogni caso, l'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

1.14. Chi può partecipare alla gara

Possono partecipare gli operatori economici elencati all'art. 45 co. 2 del Codice che siano stati invitati, per iscritto, dalla stazione appaltante.

L'operatore economico invitato individualmente ha facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti, consorziati, aggregati in quanto aderenti al contratto di rete o al GEIE (art. 48 co. 11 del Codice).

Pertanto, la stazione appaltante può invitare alla gara:

gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;

i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 422/1909 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1577/1947 e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 443/1985;

i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del Codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice civile;

le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3 co. 4-ter del DL 5/2009 (convertito con modificazioni dalla legge 33/2009) (altrove "aggregazione di imprese di rete");

i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 240/1991;

gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi.

2. Condizioni di partecipazione

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono:

una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del Codice;

le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011 (*Codice delle leggi antimafia*);

le condizioni di cui all'art. 53 co. 16-ter del d.lgs. 165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Inoltre si precisa che:

gli operatori economici con sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cosiddette "*black list*" devono essere in possesso, pena l'esclusione, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del DM Economia e Finanza 14 dicembre 2010 (art. 37 del DL 78/2010);

è sempre vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure partecipare in forma individuale qualora l'operatore partecipi già in raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese di rete (art. 48 co. 7 del Codice);

i consorzi tra società cooperative e tra imprese artigiane (art. 45 co. 2 lett. b) del Codice), indicano per quali consorziati concorrono; a questi ultimi è vietato partecipare alla gara, in qualsiasi altra forma;

lo stesso divieto è esteso ai consorziati designati per l'esecuzione da un consorzio stabile.

3. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

Sino all'avvio della Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici, gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà attraverso la banca dati AVC Pass istituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Gli operatori che intendano partecipare alla gara devono registrarsi accedendo dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Servizi, AVC Pass).

4. Documentazione di gara e sopralluogo

Oltre al presente, la documentazione di gara è composta da:

progetto della prestazione (completo di relazione, capitolato speciale e schema di contratto) approvato con provvedimento n.49 del 08/04/2020 (art. 23 co. 14 del Codice);

il *Codice di comportamento* dell'Amministrazione aggiudicatrice, la cui applicazione è estesa ai "*collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione*" (art. 2 del DPR 62/2013),

patto di integrità.

La documentazione è disponibile sulla piattaforma Sintel sul sito internet: <http://www.arcaspa.it>.

Il sopralluogo degli ambienti e dei luoghi dove si svolgerà la prestazione non è obbligatorio.

5. Richieste di chiarimenti

La presente procedura è interamente svolta, ai sensi dell'art. 58 del Codice, attraverso il Sistema Informatico Sintel di ARCA Lombardia accessibile dal sito <http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/>.

Gli operatori possono ottenere chiarimenti, in merito alla procedura di gara, inviando le domande, in lingua italiana, per mezzo della funzionalità "Comunicazioni procedura", presente sulla piattaforma Sintel,

nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura, entro, e non oltre, sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno date risposte ai quesiti pervenuti successivamente.

Le risposte verranno fornite almeno due giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Tutte le risposte saranno pubblicate, in forma anonima, mediante FAQ nella pagina dedicata alla presente procedura di gara in Sintel, nella sezione "Documentazione di gara".

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

6. Modalità di presentazione della documentazione e sanzioni

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) deve essere effettuata sulla Piattaforma Sintel di ARCA Lombardia (ora ARIA spa) secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guidemanuali>.

Le dichiarazioni sostitutive e l'offerta economica è preferibile siano formulati avvalendosi dei modelli allegati, disponibili sulla piattaforma Sintel..

A norma dell'articolo 85 del Codice la stazione appaltante, in sostituzione delle dichiarazioni e, quindi, del MODELLO 1, **accetta il Modello di Gara Unico Europeo (DGUE)**. Il DGUE è un'autodichiarazione sostitutiva dei certificati di autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le condizioni ed i requisiti richiesti. Il DGUE è predisposto secondo il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. Qualora intenda presentare il modello DGUE in sostituzione del MODELLO 1, il concorrente deve compilare le parti seguenti del modello DGUE: II, III, IV, V e VI.

Tali dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e smi, sono rese dai concorrenti in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato).

Le stesse sono corredate dalla copia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.

Per ciascun dichiarante, è sufficiente una sola copia del documento di identità in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti.

Le dichiarazioni sostitutive potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati, ma in tal caso dovrà allegarsi copia conforme all'originare della relativa procura.

Le dichiarazioni sostitutive devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

L'eventuale documentazione da allegare, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia semplice o copia conforme.

Per concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se predisposta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 83 co. 9 del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, escluse quelle afferenti l'offerta economica e tecnica, possono essere sanate attraverso il soccorso istruttorio. La stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano resi, integrati o regolarizzati i documenti e le dichiarazioni, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, o di inadeguatezza delle integrazioni presentate, il concorrente sarà escluso dalla gara.

7. Comunicazioni

Le comunicazioni, tra stazione appaltante e operatori economici, sono validamente effettuate all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti.

Le modifiche dell'indirizzo PEC dovranno essere tempestivamente segnalate dal concorrente. Diversamente, la stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

8. Subappalto

Il subappalto è consentito alle condizioni ed entro i limiti previsti dall'art. 174 del Codice.

Il concorrente deve indicare, all'atto dell'offerta, le parti della prestazione che intende subappaltare. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

La quota percentuale subappaltabile della prestazione non può superare il 40% dell'importo contrattuale e non può, senza ragioni, obbiettive essere suddivisa.

A norma dell'art. 105 co. 13 del Codice, l'Amministrazione aggiudicatrice corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa¹;

in caso inadempimento da parte dell'appaltatore o anche su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

9. Ulteriori disposizioni

Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta. L'offerta del concorrente è vincolante e irrevocabile per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di tale termine (art. 32 del Codice).

La stazione appaltante, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria, provvede all'aggiudicazione definitiva. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Fatto salvo il potere di autotutela e l'eventuale differimento concordato con l'aggiudicatario, il contratto d'appalto verrà stipulato entro sessanta giorni dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva diviene efficace. Le spese e le imposte per la stipula del contratto sono a carico dell'aggiudicatario. La stipula del contratto è comunque subordinata all'esito positivo delle procedure di verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni antimafia.

In caso di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, procedura d'insolvenza concorsuale, liquidazione dell'appaltatore, risoluzione, recesso, dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti in graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della prestazione, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

10. Garanzie

10.1. Garanzia provvisoria

A norma dell'art. 93 del Codice, l'offerta deve essere corredata da una **garanzia provvisoria**, in forma di cauzione o fideiussione, pari al due per cento del prezzo a base della gara.

Il valore della garanzia provvisoria, quindi, non può essere inferiore ad euro 480,00 (quattrocentottanta/00).

Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, mediante pegno di contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate.

Nel caso di cauzione, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro intermediario, recante l'impegno a rilasciare, in caso l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata:

¹ Secondo la raccomandazione della Commissione UE del 6 maggio 2003 sono: microimprese quelle che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio non superiori a 2 milioni di euro; piccole imprese quelle che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio non superiori a 10 milioni di euro; medie imprese quelle che occupano meno di 250 persone ed il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro.

da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le attività;

dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 107 del d.lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa.

La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La fideiussione questa dovrà essere:

conforme agli schemi di *polizza-tipo* (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di *polizza-tipo*, la fideiussione, predisposta secondo lo schema previsto dal decreto n. 123 del 23 marzo 2004, dovrà essere integrata con la previsione della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co. 2 del Codice civile ed ogni riferimento all'art. 30 della legge 109/1994 dovrà intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);

depositata in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del DPR 445/2000, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

La fideiussione dovrà contenere l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, una garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni.

La cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto. Per gli altri concorrenti, la stazione appaltante provvederà allo svincolo della garanzia tempestivamente e, comunque, entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione.

10.2. Garanzia di esecuzione

L'aggiudicatario, per sottoscrivere il contratto, dovrà presentare **garanzia per l'esecuzione** nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice.

10.3. Riduzioni

L'importo delle garanzie, e dell'eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (*carbon footprint*) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire delle riduzioni, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del *rating di legalità* o attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione *social accountability* 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) orizzontale o consorzio ordinario, il concorrente può godere delle riduzioni solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento o il consorzio ordinario siano in possesso delle predette certificazioni.

In caso di partecipazione in raggruppamento verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento siano in possesso delle certificazioni, il raggruppamento stesso può beneficiare delle riduzioni in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento.

In caso di partecipazione in consorzio, di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45 co. 2 del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

11. Imposta sulla gara

I concorrenti non devono versare il contributo in favore dell'ANAC.

12. Requisiti di partecipazione

I concorrenti, per poter partecipare alla gara devono possedere requisiti minimi di carattere generale, idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali.

12.1. Requisiti di carattere generale

A norma dell'art. 80 del Codice, costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla gara:

la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale, ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del DPR 309/1990, dall'art. 291-*quater* del DPR 43/1973 e dall'art. 260 del d.lgs. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis del codice penale, nonché all'art. 2635 del codice civile;

frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del d.lgs. 109/2007 e successive modificazioni;

sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il d.lgs. 24/2014;

ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

A norma dell'art. 80 del Codice, costituisce motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del d.lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 co. 4 del medesimo *Codice delle leggi antimafia*.

Nel caso di decadenza, sospensione o divieto per effetto del *Codice delle leggi antimafia*, l'esclusione opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:

del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;

dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione e il divieto, in ogni caso, non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Costituisce motivo di esclusione l'aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis co. 1 e 2-bis del DPR 602/1973.

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'art. 8 del DM 30 gennaio 2015.

Il divieto non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe.

A norma dell'art. 80 del Codice, la stazione appaltante esclude dalla gara l'operatore economico qualora:

possa dimostrare, con qualunque mezzo adeguato, gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice;

fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del Codice, l'operatore si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

la stazione appaltante dimostri, con mezzi adeguati, che l'operatore si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 co. 2 del Codice non diversamente risolvibile;

la partecipazione dell'operatore determini una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto, come da art. 67 del Codice, che non può essere risolta con misure meno intrusive;

l'operatore economico sia soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9 co. 2 lett. c) del d.lgs. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. 81/2008;

l'operatore economico sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 55/1990; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'art. 17 della legge 68/1999 ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l'operatore economico, pur essendo stato vittima dei reati previsti dagli artt. 317 e 629 del Codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del DL 152/1991 (come convertito dalla legge 203/1991), non abbia denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4 co. 1 della legge 689/1981; tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

l'operatore economico si trovi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice civile in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Le cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del DL 306/1922 (come convertito dalla legge 356/1992) o degli artt. 20 e 24 del d.lgs. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12.2. Requisiti di idoneità professionale

Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui il soggetto ha sede per attività inerenti il servizio oggetto di concessione; se cooperative sociali è richiesta l'iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative sociali ai sensi dell'art. 9 della Legge 381/1991, ovvero nell'Albo Nazionale delle Cooperative ai sensi del D.M 23/06/2004.

Tali requisiti potranno essere comprovati attraverso copia del certificato di iscrizione al registro o albo. Per le imprese non stabilite in Italia, le predette iscrizioni dovranno risultare da apposito documento che dovranno attestare l'iscrizione in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza (art. 83 del Codice).

12.3. Capacità economica e finanziaria

Fatturato medio d'impresa, riferito all'ultimo triennio 2016, 2017 e 2018 non inferiore ad euro 20.000,00 IVA esclusa medi annuali.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito del fatturato deve essere rapportato al periodo di attività con la formula: (fatturato richiesto) : 3 x (anni di attività).

Tale requisito potrà essere comprovato mediante: copia dei bilanci relativi al periodo considerato corredati della nota integrativa, oppure copia delle dichiarazioni IVA del periodo considerato.

Fatturato specifico per servizi nel settore oggetto di gara, riferito al triennio 2016 - 2018, non inferiore ad euro 20.000 IVA esclusa medi annuali.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito del fatturato deve essere rapportato al periodo di attività con la formula: (fatturato richiesto) : 3 x (anni di attività).

Tale requisito potrà essere comprovato mediante: copia dei bilanci relativi al periodo considerato corredati della nota integrativa, oppure copia delle dichiarazioni IVA del periodo considerato.

12.4. Capacità tecniche e professionali

Aver eseguito, a regola d'arte, con buon esito e senza contestazioni negli ultimi tre anni, servizi analoghi, presso enti pubblici o privati, in gestione diretta, in concessione o in appalto, di durata complessiva non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi continuativi.

Tale requisito potrà essere comprovato mediante: certificati attestanti l'esecuzione a regola d'arte del contratto rilasciati in originale o in copia conforme e vistati dalle amministrazioni o dai privati medesimi; per servizi gestiti direttamente, autocertificazione.

In ogni caso, la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali sarà fornita attraverso la documentazione elencata all'Allegato XVII del Codice.

12.5. Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (*impresa ausiliaria*). Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto.

A pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

12.6. Indicazioni per raggruppamenti, consorzi, aggregazione di imprese a rete, GEIE

Requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese o albo: ciascuna delle imprese aderenti al raggruppamento temporaneo, consorzio, contratto di rete, GEIE deve essere in possesso della relativa iscrizione.

Requisito relativo al fatturato: le imprese aderenti al raggruppamento temporaneo, consorzio, contratto di rete, GEIE sono valutate complessivamente. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Requisito relativo alle prestazioni analoghe: deve essere posseduto dall'impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario da costituirsi, GEIE o aggregazione di imprese di rete. Il requisito non è frazionabile.

Nel caso di raggruppamento verticale ogni concorrente deve possedere i requisiti per la parte della prestazione che intende eseguire.

13. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

La procedura viene svolta con sistemi informatici e modalità di comunicazione elettronica.

La Stazione appaltante utilizza il Sistema di Intermediazione Telematica della Regione Lombardia denominato Sintel.

Il concorrente, debitamente registrato a Sintel, accede con le proprie chiavi di accesso nell'apposita sezione "Invio Offerta" relativa alla presente procedura accedendo all'indirizzo:

<http://www.centraleacquisti.regione.lombardia.it>

Negli appositi campi, della piattaforma Sintel, il concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare la documentazione amministrativa, tecnica attraverso un unico file formato ".zip", ovvero ".rar", ovvero ".7z" (ovvero altri formati equivalenti di compressione dati).

La documentazione amministrativa e tecnica è composta dai documenti, specificati nel seguito, ciascun dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente (ma il file compresso non deve essere firmato).

Termine di presentazione: a pena di esclusione, il termine è perentorio, il PLICO deve pervenire entro le ore 12:00 del giorno 11 maggio 2020.

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

14. Contenuto della BUSTA "A - Documentazione amministrativa"

14.1. Domanda di partecipazione

La BUSTA "A – Documentazione amministrativa" deve contenere i seguenti documenti:

Preferibilmente utilizzando l'allegato MODELLO 1, domanda di partecipazione sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente, con allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore.

La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante. In tal caso deve allegarsi, a pena di esclusione, originale o copia conforme della procura.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno l'aggregazione.

Nel caso di imprese aderenti al contratto di rete:

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica (art. 3 co. 4-*quater* del DL 5/2009), la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'operatore economico che riveste tali funzioni;

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica (art. 3 co. 4-*quater* del DL 5/2009), la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, sia dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune, che da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

14.2. Attestazione dei requisiti

La Busta "A – Documentazione amministrativa" deve contenere, preferibilmente utilizzando l'allegato MODELLO 1 (oppure utilizzando il *documento di gara unico europeo*), le dichiarazioni sostitutive circa il possesso da parte del concorrente di tutti i requisiti di partecipazione alla gara.

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti di ordine generale, idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali elencati al precedente paragrafo 13.

A pena di esclusione, le dichiarazioni sostitutive del MODELLO 1, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutte le imprese che partecipano alla procedura in forma congiunta.

A pena di esclusione, le dichiarazioni sostitutive del MODELLO 1, nel caso di consorzi di cui all'art. 45 co. 2 lett. b) e c) del Codice, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

A pena di esclusione, preferibilmente utilizzando gli allegati MODELLO 1.A e 1.B, le attestazioni previste dall'art. 80 co. 2 e 3 del Codice devono essere rese da ciascuno dei soggetti indicati nella medesima norma, nonché da coloro che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Trattasi di: per le imprese individuali, titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo, socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice, soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci).

Per l'esatta individuazione di tutti i soggetti obbligati si veda il Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017.

Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.

Nei casi di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Secondo il Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017, Paragrafo 3, **il possesso dei requisiti può essere dichiarato dal legale rappresentante del concorrente** per conto di tutti i soggetti elencati al co. 3 dell'art. 80, indicando i dati identificativi degli stessi, ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 nel caso di dichiarazioni false. Il legale rappresentante può utilizzare il MODELLO 1.A.II (che, nel caso, sostituisce il MODELLO 1.A).

Nel caso di soggetti cessati nell'anno antecedente, questi devono rendere le dichiarazioni previste nel MODELLO 1.B. Secondo la prassi dell'ANAC, il possesso dei requisiti potrebbe essere dichiarato dal legale rappresentante del concorrente per conto di tutti i soggetti cessati nei limiti di "quanto in sua conoscenza". Il legale rappresentante può utilizzare il MODELLO 1.B.II. (che, nel caso, sostituisce il MODELLO 1.B).

14.3. Documentazione per l'avvalimento

Nel caso di avvalimento dei requisiti speciali di un altro operatore, a norma dell'art. 89 del Codice, la BUSTA "A – Documentazione amministrativa" dovrà contenere, a pena di esclusione:

dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti speciali, economico-finanziari, tecnico-professionali per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;

originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto; nel caso di avvalimento in favore di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, in sostituzione del contratto è sufficiente produrre una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;

dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:

attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata.

Dal contratto e dalle dichiarazioni discendono nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

14.4. Altre dichiarazioni

La BUSTA "A – Documentazione amministrativa" contiene, preferibilmente utilizzando l'allegato MODELLO 1, dichiarazione sostitutiva oppure, per i concorrenti non stabiliti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale:

il concorrente indica l'iscrizione nel registro delle imprese o albo provinciale delle imprese artigiane ai sensi della legge 82/1994 e del DM 274/1997, ovvero, se non stabilito in Italia, ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell'iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica;

il concorrente indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici;

attesta che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 80 co. 3 del Codice, ovvero indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando.

il concorrente dichiara remunerativa l'offerta economica presentata e che per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

1) delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

2) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

infine, il concorrente dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;

dichiara di accettare, a pena di esclusione, il patto di integrità/protocollo di legalità allegato alla documentazione di gara (art. 1 co. 17 della legge 190/2012);

il concorrente dichiara di conoscere gli obblighi derivanti dal *codice di comportamento* dell'Amministrazione aggiudicatrice e si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

Inoltre, il concorrente indica:

il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC e il numero di fax il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la procedura di gara;

le posizioni INPS e INAIL e l'agenzia delle entrate competente per territorio;

le prestazioni che intende affidare in subappalto;

infine, attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

14.5. Garanzia provvisoria

La BUSTA "A – Documentazione amministrativa", a pena di esclusione contiene il documento attestante la cauzione provvisoria, completa della dichiarazione concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva.

Nel caso in cui il concorrente presenti la cauzione provvisoria in misura ridotta, la BUSTA "A – Documentazione amministrativa", deve contenere una copia della certificazione che giustifica la riduzione, oppure una dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso della suddetta certificazione.

Le certificazioni che consentono riduzioni delle garanzie sono elencate al precedente paragrafo 11 (sotto paragrafo 11.3).

14.6. Imposta e AVCpass

La BUSTA "A – Documentazione amministrativa" deve contenere la ricevuta del pagamento dell'imposta sulla gara, quando dovuta ai sensi del precedente paragrafo 12 (art. 1 co. 65 e 67 della legge 266/2005).

La BUSTA "A – Documentazione amministrativa" contiene il codice PASSOE previsto l'art. 2 co. 3.2 della deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'ANAC (allora AVCP).

14.7. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi, aggregazioni di imprese in rete, GEIE Consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane (art. 45 co. 2 lett. b) e c) del Codice)

la BUSTA "A – Documentazione amministrativa", deve contenere anche:

atto costitutivo e statuto del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate;

dichiarazione in cui si indica i consorziati per i quali il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quali consorziati concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Raggruppamento temporaneo già costituito: la BUSTA "A – Documentazione amministrativa", deve contenere anche, a pena di esclusione:

1) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario;

2) dichiarazione in cui si indicano le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati (art. 48 co. 4 del Codice).

Consorzio ordinario o GEIE già costituiti: la BUSTA "A – Documentazione amministrativa", deve contenere anche, a pena di esclusione:

1) atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;

2) dichiarazione in cui si indicano le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati (art. 48 co. 4 del Codice).

Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti: la BUSTA "A – Documentazione amministrativa", deve contenere anche, a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

1) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

2) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;

3) le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (art. 48 co. 4 del Codice).

Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica (art. 3 co. 4-quater del DL 5/2009): la BUSTA "A – Documentazione amministrativa", deve contenere anche, a pena di esclusione:

1) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

2) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e, relativamente a queste ultime, opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

3) dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete (art. 48 co. 4 del Codice).

Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (art. 3 co. 4-quater del DL 5/2009): la BUSTA "A – Documentazione amministrativa", deve contenere anche, a pena di esclusione:

1) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

2) qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata.

Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero o se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti: la BUSTA "A – Documentazione amministrativa", deve contenere anche, a pena di esclusione:

1) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

2) oppure, in alternativa al punto precedente, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;

le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15. Contenuto della BUSTA "B - Offerta tecnico-organizzativa"

A pena di esclusione, la BUSTA "B – Offerta tecnico-organizzativa" contiene la relazione tecnica, completa e dettagliata, dei servizi e dei prodotti offerti dal concorrente conformi ai requisiti minimi indicati nel progetto e nel capitolato prestazionale a base della gara.

La relazione tecnica deve essere sviluppata ed articolata nei capitoli/paragrafi che seguono, corrispondenti a criteri e sub-criteri di valutazione dell'offerta di cui al successivo paragrafo 17.

La relazione non potrà essere superiore a otto (8) pagine stampate fronte/retro di formato A4, interlinea 1,5 righe, carattere Arial di dimensione non inferiore a 10 punti, per un massimo di 32 righe per facciata, e dovrà essere suddivisa nei capitoli e paragrafi esposti in tabella.

Si precisa che la commissione non prenderà in considerazione le pagine eventualmente in eccesso rispetto al limite massimo sopra stabilito.

Struttura della relazione tecnica

Capitolo 1 - Metodologie tecnico-operative per lo svolgimento ed il controllo dei servizi:

Paragrafo 1.1: Modalità di espletamento del servizio, strumentazioni / tecnologie / attrezzature /prodotti impiegati.

Paragrafo 1.2: Interventi volta a garantire continuità e regolarità del servizio sia in termine di risorse umane che di attrezzature.

Capitolo 2- Progetto di inserimento lavorativo del soggetto svantaggiato

Paragrafo 2.1: Metodologia dell'inserimento lavorativo nell'ambito dell'apparato di soggetti svantaggiati

Capitolo 3- Sostenibilità ambientale del servizio – piano gestionale del servizio finalizzato a ridurre gli impatti energetici e ambientali

Paragrafo 3.1: Soluzioni adottate dall'offerente per ridurre gli impatti energetici ed ambientali descritti in apposito Piano gestionale del servizio

Capitolo 4- Servizi aggiuntivi

Paragrafo 4.1: Indicazioni di interventi aggiuntivi non indicati nel capitolato senza oneri a carico del comune

L'offerta tecnica è sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di raggruppamenti, consorzi, aggregazioni di imprese in rete, GEIE l'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le stesse modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 14.

16. Contenuto della Busta “C - Offerta economica”

A pena di esclusione, la BUSTA “C – Offerta economica” contiene l'offerta economica, predisposta preferibilmente con l'allegato MODELLO 2. L'offerta reca:

- 1) il prezzo complessivo richiesto per eseguire l'appalto (IVA ed oneri per la sicurezza per i rischi da interferenze esclusi);
- 2) il ribasso percentuale da applicare all'importo posto a base di gara (informazione facoltativa, non strettamente necessaria);
- 3) i costi della manodopera e la stima dei costi della sicurezza aziendale, di cui all'art. 95 co. 10 del Codice, riferibili al contratto in gara.

A pena di esclusione, anche l'offerta economica è sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di raggruppamenti, consorzi, aggregazioni di imprese in rete, GEIE l'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le stesse modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

17. Procedura di aggiudicazione

17.1 Criterio di aggiudicazione

Il criterio di selezione della migliore offerta è il criterio *dell'offerta economicamente più vantaggiosa* individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo come previsto dall'art. 95 del Codice.

Applicando tale criterio, la stazione appaltante aggiudica il contratto valutando l'offerta non solo sulla base del prezzo ma anche sulla base di altri criteri.

17.2 Criteri e sub-criteri di valutazione dell'offerta tecnica

	Capitolo	Punt i max	Contenuto dell'offerta tecnica	Criteri motivazionali
0	Correttezza formale	5	rispondenza dell'offerta ai contenuti, alle modalità di sviluppo ed articolazione della relazione tecnica richiesti al Paragrafo 14	Rispondenza
				0 punti: insufficiente
				3 punti: sufficiente
				5 punti: buono
1	Metodologie tecnico-operative per lo svolgimento ed il controllo dei servizi	20	Modalità di espletamento del servizio, strumentazioni / tecnologie / attrezzature /prodotti impiegati. Descrivere come si intende espletare il servizio nel suo complesso: orari d'intervento, numero di persone impiegate, piano organizzativo, figure con responsabilità di gestione o supervisione, formazione del personale a livello generale, modalità di verifica dell'effettività della prestazione resa dal personale, modalità di raccordo con il comune, altro. Descrivere le caratteristiche delle strumentazioni / tecnologie / attrezzature / prodotti che si intendono impiegare per lo svolgimento del servizio. Indicare procedure e metodi di sanificazione seguiti dal personale per l'igiene dei locali, dei depositi e delle attrezzature.	Completezza e adeguatezza
				Punti 5: insufficiente
				Punti 10: sufficiente
				Punti 15: buono
				Punti 20: ottimo
		20	Interventi volta a garantire continuità e regolarità del servizio sia in termine di risorse umane che di attrezzature.	Adeguatezza
				Punti 5: insufficiente
				Punti 10: sufficiente
				Punti 15: buono
2	Progetto di inserimento lavorativo del soggetto svantaggiato	8	metodologia e strumenti di accompagnamento alle persone inserite: piani individualizzati contenenti il percorso d'inserimento che valorizzano il recupero/ rafforzamento di competenze del soggetto, con obiettivi a medio e lungo termine, attività svolte dalle persone inserite e la loro pianificazione (numero di persone che verranno inserite nell'attività lavorativa per i servizi inclusi nel Capitolato, con l'indicazione dell'orario di lavoro per ciascuna di esse), personale addetto al recupero sociale e lavorativo delle persone svantaggiate (numero e qualifica delle figure di sostegno, la loro formazione specifica), prospettiva di proseguire il rapporto di lavoro con la Cooperativa anche dopo la scadenza dell'appalto	Completezza e adeguatezza
				0 punti: insufficiente
				5 punti: sufficiente
				8 punti: buono

3	Sostenibilità ambientale del servizio – piano gestionale del servizio finalizzato a ridurre gli impatti energetici e ambientali	12	Soluzioni adottate dall'offerente per ridurre gli impatti energetici ed ambientali descritti in apposito Piano gestionale del servizio che diverrà parte integrante del contratto in caso di aggiudicazione. Piano contenente, a titolo esemplificativo: i sistemi di dosaggio o le tecniche di pulizia (es. uso di prodotti riutilizzabili in tessuto di microfibra), procedure finalizzate al minor consumo di sostanze chimiche; utilizzo di apparecchiature e macchinari elettrici, con indicazione di marca, modello e potenza (kW), nonché tempi e luoghi di utilizzo delle apparecchiature previsti con indicazione del calcolo del consumo energetico previsto a m2; eventuali altri impatti che possono essere risparmiati dall'impiego di uno specifico macchinario se lo stesso consente di procrastinare altre operazioni di pulizia; soluzioni per minimizzare i consumi energetici e di acqua (per esempio gli orari nei quali presterà il servizio, le indicazioni all'uso dettate per il personale); eventuali azioni per la riduzione dei rifiuti o altre soluzioni finalizzate alla minimizzazione degli impatti ambientali del servizio. l'utilizzo di prodotti di pulizia (multiuso compreso quelli per la pulizia di finestre e sanitari, disinfettanti, in tessuto che contengono microfibre, superconcentrati, cere, deceranti, decappanti, svernicianti), conformi ai criteri di assegnazione di etichette ambientali ISO di Tipo I (conformi alla norma ISO 14024; indicazione della quota percentuale di prodotti conformi a questa caratteristica rispetto alla gamma dei prodotti di pulizia complessivamente utilizzati per lo svolgimento del servizio). -per quanto riguarda eventuali macchine che puliscono in aspirazione (aspirapolvere, batti-moquette, spazzatrici industriali), vanno indicate le caratteristiche dei filtri, con riguardo alla capacità di trattenere PM10 e la periodicità di sostituzione dei filtri. L'offerente dovrà anche dettagliare le soluzioni individuate e che intende attuare nell'esecuzione dell'appalto (es. soluzioni per minimizzare la produzione di rifiuti o incentivarne la raccolta differenziata, soluzioni proposte per ridurre i consumi, ecc.). Il maggior punteggio sarà attribuito ai concorrenti che presenteranno le soluzioni ritenute di minor impatto ambientale tenuto conto del tipo di servizio richiesto	Completezza e adeguatezza Punti 3: insufficiente Punti 6: sufficiente Punti 9: buono Punti 12: ottimo
4	Servizi aggiuntivi	5	Indicazioni di interventi aggiuntivi non indicati nel capitolato senza oneri a carico del comune sia alle prestazioni ordinarie (es.: frequenza semestrale di servizi annuali), che servizi aggiuntivi straordinari gratuiti	n. interventi aggiuntivi gratuiti 1 punto per ciascun intervento aggiuntivo
		70		

La sommatoria dei PESI, quindi dei punteggi, assegnabili con i criteri di cui sopra dà un massimo di punti 70.

La graduatoria sarà formulata dalla *commissione di aggiudicazione* (di seguito solo *Commissione*) sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione e dei relativi pesi e sub-pesi mediante l'applicazione del **metodo aggregativo compensatore**.

La determinazione dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, necessari per applicare il metodo aggregativo compensatore, sarà effettuata secondo i criteri indicati nei paragrafi successivi.

I coefficienti saranno poi utilizzati nella formula per l'applicazione del *metodo aggregativo compensatore*: $P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$

dove: P_i = punteggio concorrente i ; C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a , del concorrente i ; C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b , del concorrente i ; C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n , del concorrente i ; P_a = peso criterio di valutazione a ; P_b = peso criterio di valutazione b ; P_n = peso criterio di valutazione n .

18. Operazioni di gara

18.1. Apertura dei plichi e verifica dei documenti

In seduta pubblica, presso gli uffici di Piazza Roma, 8 con inizio alle ore 10:00 del giorno 12 maggio 2020, come indicato nella procedura Sintel.

Sono ammessi all'apertura delle offerte i soli legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero i soggetti muniti di speciale delega conferita dai suddetti rappresentanti legali, non più di uno per ogni concorrente.

I lavori della commissione si sviluppano in una o più sedute, da temersi anche in giornate diverse, per insindacabile valutazione della commissione stessa. I concorrenti sono avvisati con congruo anticipo delle date e degli orari delle sedute pubbliche.

In primo luogo, in seduta pubblica la commissione verificherà la tempestività di recapito dei plichi e la loro integrità e, una volta aperti, provvederà al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione.

In secondo luogo, sempre in seduta pubblica, la commissione aprirà le buste delle offerte tecniche e verificherà la presenza di tutti i documenti richiesti.

In seduta riservata, la commissione procederà all'esame delle offerte tecnico organizzative attribuendo i punteggi relativi.

Terminata la valutazione delle offerte tecnico organizzative, in seduta pubblica, la commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche e, quindi, provvederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.

Valutate le offerte economiche, la commissione procederà, in seduta riservata, all'attribuzione dei punteggi complessivi ed alla formazione di una prima graduatoria provvisoria di gara.

La commissione procederà alla verifica di congruità delle offerte superiori alla soglia di cui all'art. 97 co. 1 lett. b) Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, per il prezzo e per gli altri criteri di valutazione, sarà primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, sia per il prezzo e che per gli altri criteri, si procederà mediante sorteggio.

Al termine, la commissione redigerà la graduatoria definitiva aggiudicando l'appalto al primo classificato.

Qualora la commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente o imputabili ad un unico centro decisionale, escluderà i concorrenti per i quali sia accertata tale condizione.

18.2. Verifica della documentazione amministrativa – contenuto della BUSTA A

La commissione:

verificherà correttezza e completezza della documentazione e, in caso di esito negativo, comminerà le sanzioni previste al precedente paragrafo 7, ovvero escluderà i concorrenti cui esse si riferiscono;

verificherà che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all'art.45 co. 2 lett. b) e c) del Codice concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso contrario, escluderà consorzio e consorziato;

verificherà che nessuno dei concorrenti abbia partecipato in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, oppure anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario e, in caso contrario, li escluderà.

In caso di esclusione di uno o più concorrenti, la commissione:

comunicerà quanto avvenuto alla stazione appaltante per l'escussione della cauzione provvisoria;

segnerà il fatto all'ANAC ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese, nonché per l'eventuale applicazione delle sanzioni per dichiarazioni non veritiere.

18.3. Valutazione dell'offerta tecnica – contenuto della BUSTA B

La valutazione delle offerte sarà effettuata con l'attribuzione di un punteggio discrezionale assegnato da ciascun commissario per ogni criterio e sub-criterio, variabile tra zero ed uno. Quindi, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni criterio o sub-criterio da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà alla apertura della loro offerta economica, i concorrenti il cui punteggio tecnico attribuito dalla commissione risulti inferiore a 55 punti.

18.4. Valutazione dell'offerta economica – contenuto della BUSTA C

Terminata la valutazione delle offerte tecnico organizzative, in seduta pubblica la commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche e, quindi, provvederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.

La commissione provvederà poi ad attribuire i punteggi relativi all'offerta economica in base alla formula: $C_i = (P_b - P_i) / (P_b - P_m)$

dove: C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; P_b = prezzo a base di gara; P_i = prezzo offerto dal concorrente i-esimo; P_m = prezzo minimo offerto dai concorrenti.

Il massimo PESO, quindi punteggio, assegnabile in base al miglior prezzo è fissato in punti 30.

18.5. Anomalia delle offerte

Qualora sia il punteggio relativo al prezzo che la somma dei punteggi degli altri criteri siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti del massimo, è necessario accertare la *congruità* dell'offerta (art. 97 co. 1 lett. b) del Codice).

La commissione, chiusa la seduta pubblica, comunicherà al RUP le offerte anormalmente basse. Il RUP provvederà a valutare la congruità delle offerte sulla base delle giustificazioni presentate dai concorrenti. Le giustificazioni potranno riguardare esclusivamente quanto previsto dall'art. 97 del Codice.

La verifica si svolgerà come segue:

iniziando dalla prima migliore offerta e, qualora questa venga esclusa, procedendo progressivamente con le successive;

richiedendo per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni;

nella richiesta la stazione appaltante potrà indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;

all'offerente sarà assegnato un termine perentorio di dieci giorni per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni.

La stazione appaltante riesaminerà l'offerta tenendo conto delle giustificazioni e, qualora non le riterrà sufficienti, escluderà il concorrente.

19. Controversie

E' esclusa la competenza arbitrale. Eventuali controversie derivanti dal contratto saranno deferite all'Autorità giudiziaria del Foro di Brescia.

20. Trattamento dei dati personali

Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali: Titolare del trattamento: Comune di Comezzano Cizzago. Responsabile della protezione dei dati: Comune di Muscoline. Responsabile del trattamento: il Sindaco pro tempore.

I dati personali dei concorrenti saranno acquisiti e trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara, nonché per gli obblighi informativi e di trasparenza imposti dall'ordinamento. Il trattamento non necessita di consenso ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento Europeo. Le operazioni eseguite sui dati sono controllo e registrazione. Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate. I dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'U.E.. Periodo di conservazione: non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. Diritti dell'interessato: chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; Reclamo: l'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma _ t. (+39)06 696771 _ fax (+39)06 69677 3785 _ PEC protocollo@pec.gpdp.it _ Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it .

21. Modelli allegati

Le dichiarazioni sostitutive e l'offerta economica è preferibile siano formulati avvalendosi dei modelli allegati. In ogni caso, devono essere compilati in lingua italiana o corredati da traduzione giurata.

Allegati: MODELLI 1, 1.A, 1.A.II, 1.B, 1.B.II, 2.

Altri allegati: patto/protocollo di legalità, codice di comportamento della stazione appaltante.

Municipio di Muscoline, 8 aprile 2020

Il responsabile del servizio –
Il segretario comunale
f.to Annalisa Lo Parco